

# **CAPITOLATO D'ONERI RELATIVO ALLA FORNITURA DI TENDE VENEZIANE IN ALLUMINIO E TENDE IN STOFFA A MINORI IMPATTI AMBIENTALI, CONFORMI AL DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DELL'11 GENNAIO 2017 (G.U. N. 23 DEL 28 GENNAIO 2017) E SERVIZIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO VECCHIE TENDE, PER SCUOLE E UFFICI VARI.**

## **ART. 1 - OGGETTO**

1. Oggetto del presente capitolato è la fornitura e posa in opera di tende veneziane in alluminio, la fornitura di tende in stoffa a minori impatti ambientali, conformi al Decreto Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017) e il servizio di rimozione e smaltimento di vecchie tende di scuole e uffici vari.

2. La gara è divisa in 3 (tre) lotti aggiudicabili separatamente:

- **LOTTO 1: tende veneziane interne** - codice CIG: Z8923D8105 - importo a base d'asta € 9.400,00 (iva esclusa);

- **LOTTO 2: tende in stoffa** a minori impatti ambientali conformi al Decreto Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017) - codice CIG: Z9823D8124 - importo a base d'asta € 2.370,00 (iva esclusa);

- **LOTTO 3: rimozione e smaltimento vecchie tende** - codice CIG: Z8A23D814A - importo a base d'asta € 1.000,00 (iva esclusa).

3. Le tipologie e le caratteristiche delle nuove tende da fornire e le tipologie delle tende vecchie da rimuovere e smaltire trovano illustrazione nel presente capitolato al successivo art. 3. **Le esatte misure delle tende da confezionare dovranno essere rilevate dalla ditta appaltatrice durante il sopralluogo obbligatorio da effettuare per partecipare alla RDO.**

4. La consegna delle tende si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, consegna, installazione e montaggio.

**5. Le forniture dovranno essere eseguite con l'osservanza di tutte le norme stabilite dal presente capitolato, dal disciplinare di gara e dal BANDO del Mercato Elettronico Consip denominato BENI – ARREDI.**

## **ART. 2 - ONERI CONNESSI ALLA FORNITURA**

1. Le tende nuove dovranno essere consegnate montate e quelle vecchie rimosse per il successivo smaltimento nei luoghi indicati al successivo art. 3, franco di ogni e qualsiasi rischio e spesa. **Tutti gli oneri e le incombenze per l'accesso alla sede del dipartimento Tutela e Gestione del Territorio - Piazza Biade 26, situata all'interno della ZTL, sono a carico della ditta aggiudicataria.**

2. Inoltre saranno a carico del fornitore le spese di imballo, di trasporto e dei relativi rischi di manipolazione ecc., nonché l'onere della responsabilità civile verso terzi per ogni e qualsiasi danno provocato in conseguenza della fornitura.

3. La ditta aggiudicataria si impegna ad espletare tutte le forniture in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia.

4. Dichiara a tal fine di esonerare totalmente il Comune di Vicenza da ogni responsabilità civile e penale diretta o indiretta, e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

5. La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati a persone o a cose sia del Comune di Vicenza che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell'esecuzione della fornitura.

6. Il Comune di Vicenza è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell’Affidatario o che dovessero essere arrecati a terzi dal personale stesso nell’esecuzione della fornitura.

7. L’appaltatore si impegna all’applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore, l’Appaltatore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono pertanto a carico dell’appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l’esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima.

8. La fornitura dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e l’appaltatore dovrà adottare tutti i mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi. In particolare l’appaltatore dovrà adottare ogni atto necessario a garantire la vita e l’incolumità delle persone addette e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante le operazioni di competenza riguardanti la consegna della fornitura.

### **ART. 3 - REQUISITI DELLA FORNITURA E DEL SERVIZIO**

1. Le quantità e le tipologie delle tende da fornire ed il servizio di rimozione e smaltimento delle vecchie tende sono qui di seguito indicati:

#### **LOTTO 1: TENDE VENEZIANE INTERNE**

##### **1) Fornitura e posa in opera di tende venezianine con lamelle in alluminio da mm. 25.**

Verniciatura a caldo con trattamento anticorrosione, resistenza alle abrasioni, spellature, graffi, perdita di lucentezza e scoloritura. Installazione su idonei profili in acciaio verniciati in tinta con il colore prescelto, orientamento ad asta e meccanismi di manovra antifrizione, complete di guide laterali, dispositivo antisoffocamento e di tutti gli accessori per la posa in opera. Sistema di movimentazione che consenta sia salita e discesa, sia l’orientamento delle lamelle. Supporti universali a scatto, che consentano un facile smontaggio della tenda. Finitura componenti metallici mediante anodizzazione o verniciatura poliestere. Scaletta e corda in nylon o poliestere. Movimento di sollevamento/impacchettamento con corde ad alta resistenza con ferma corde che permetta il bloccaggio a qualsiasi altezza. Manutenzione con lavaggio ad acqua. **COLORI NEUTRI (INDICARE I COLORI DISPONIBILI).**

Le suddette tende andranno fornite per le seguenti scuole/uffici:

<b>UFFICIO O SCUOLA</b>	<b>LOCALE O UFFICIO</b>
Scuola infanzia comunale L. F. TRETTI - Via P. Calvi 31 – 36100 Vicenza	refettorio
Dipartimento Tutela e Gestione del Territorio - Piazza Biade 26 – 36100 Vicenza ( <b>ALL'INTERNO DELLA Z.T.L.</b> )	Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Comando Polizia Locale - Contrà Soccorso Soccorsetto 46 – 36100 Vicenza	Segreteria, Ufficio Comandante, Ufficio resp. Polizia giudiziaria, ufficio polizia giudiziaria, Ufficio segreteria, Ufficio personale e servizi e saletta server

**2) Fornitura e posa in opera di tende veneziane con lamelle in alluminio da mm. 50.** Verniciatura a caldo con trattamento anticorrosione, resistenza alle abrasioni, spellature, graffi, perdita di lucentezza e scoloritura. Installazione su idonei profili in acciaio verniciati in tinta con il colore prescelto, orientamento ad asta e meccanismi di manovra antifrizione, complete di guide laterali, dispositivo antisoffocamento e di tutti gli accessori per la posa in opera. Sistema di movimentazione che consenta sia salita e discesa, sia l'orientamento delle lamelle. Supporti universali a scatto, che consentano un facile smontaggio della tenda. Finitura componenti metallici mediante anodizzazione o verniciatura poliestere. Scaletta e corda in nylon o poliestere. Movimento di sollevamento/impacchettamento con corde ad alta resistenza con ferma corde che permetta il bloccaggio a qualsiasi altezza. Manutenzione con lavaggio ad acqua. **COLORE NEUTRO IL PIU' SIMILE POSSIBILE A QUELLO DELLE VENEZIANE GIA' ESISTENTI.**

Le suddette tende andranno fornite per la seguente scuola:

SCUOLA	LOCALI
Istituto Comprensivo n. 7 – Scuola Secondaria di 1° grado Via Mainardi - Via Mainardi 14 – 36100 Vicenza	ingresso, aula di sostegno, laboratorio manualità, aula percussioni, aula studio assistito, aula deposito e aula libri

**LOTTO 2: TENDE IN STOFFA A MINORI IMPATTI AMBIENTALI  
CONFORMI AL DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL  
TERRITORIO E DEL MARE DELL'11 GENNAIO 2017  
(G.U. N. 23 DEL 28 GENNAIO 2017)**

**1) Fornitura e posa in opera di tendaggi in tessuto oscurante al 100% poliestere ignifugo, certificato di omologazione per reazione al fuoco Classe 1, confezione arricciata, peso non inferiore a gr. 360/mq, apertura centrale e/o laterale.** Installazione su binari robusti in profilo di alluminio pesante, atti a portare il peso dei tessuti oscuranti, completi di sostegni, scivoli, scorrevoli, ed ogni accessorio per la posa in opera e funzionamento, comando a strappo, **COLORI SCURI (INDICARE I COLORI DISPONIBILI)**

Le suddette tende andranno fornite per la seguente scuola:

SCUOLA	LOCALE
Scuola infanzia comunale L. F. TRETTI - Via P. Calvi 31 – 36100 Vicenza	dormitorio

**2) Fornitura e posa in opera di tendaggi in tessuto oscurante al 100% poliestere ignifugo, certificato di omologazione per reazione al fuoco Classe 1, confezione arricciata, peso non inferiore a gr. 260/mq, apertura centrale e/o laterale.** Installazione su binari robusti in profilo di alluminio pesante, atti a portare il peso dei tessuti oscuranti, completi di sostegni, scivoli, scorrevoli, ed ogni accessorio per la posa in opera e funzionamento, comando a strappo, **COLORI SCURI (INDICARE I COLORI DISPONIBILI)**

Le suddette tende andranno fornite per la seguente scuola:

SCUOLA	LOCALI
Istituto Comprensivo n. 7 – Scuola Primaria Rodari - Via Turra 40 – 36100 Vicenza	Aula 2° B e Aula 4° A

**Tutte le tende di questo lotto dovranno possedere anche le specifiche tecniche di base previste al punto 4.1 dei Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili adottati con Decreto Ministero dell'ambiente della Tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017) riportati al successivo art. 5.**

### **LOTTO 3: RIMOZIONE E SMALTIMENTO VECCHIE TENDE**

Lavori di intervento riguardanti:

- rimozione, trasporto e smaltimento in discarica dei tendaggi e profili esistenti
- stuccatura fori e distacchi per la messa in sicurezza

Le tende da rimuovere riguardano le seguenti scuole/uffici:

<b>UFFICIO O SCUOLA</b>	<b>LOCALE O UFFICIO</b>
Scuola infanzia comunale L. F. TRETTI - Via P. Calvi 31 - 36100 Vicenza	refettorio e dormitorio
Istituto Comprensivo n. 7 - Scuola Secondaria di 1° grado Via Mainardi - Via Mainardi 14 - 36100 Vicenza	ingresso, aula di sostegno, laboratorio manualità, aula percussioni, aula studio assistito, aula deposito e aula libri
Comando Polizia Locale - Contrà Soccorso Soccorsetto 46 - 36100 Vicenza	Segreteria, Ufficio Comandante, Ufficio resp. Polizia giudiziaria, ufficio polizia giudiziaria, Ufficio segreteria, Ufficio personale e servizi e saletta server

2. Tutte le tende offerte dovranno essere di buona qualità e prive di difetti che rendano i prodotti impropri all'uso a cui sono destinati.

### **ART. 4 - CERTIFICAZIONI**

La ditta aggiudicataria, su richiesta della stazione appaltante, dovrà consegnare all'Amministrazione le sotto indicate certificazioni o dichiarazioni attestanti:

- la conformità degli articoli alle norme UNI EN ISO vigenti in materia alla data di presentazione dell'offerta,
- l'ignifugazione in classe 1 delle tende ai sensi del D.M. del 22/02/2006 e s.m.i.;
- la conformità dei prodotti alla normativa in materia di sicurezza applicabile al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
- la conformità ad ogni altra normativa specifica relativa a tutti i tendaggi e accessori che verranno offerti.

### **ART. 5 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI**

1. Per quanto riguarda il **LOTTO 2: tende in stoffa a minori impatti ambientali** tutte le tende indicate all'articolo 3, comma 1 del presente capitolato devono essere anche in possesso delle specifiche tecniche di base previste al punto 4.1 SPECIFICHE TECNICHE indicati nei Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili adottati con Decreto Ministero dell'ambiente della Tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017) come di seguito riportato:

## 4.1 SPECIFICHE TECNICHE

### 4.1.2 Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito

I prodotti forniti non devono contenere:

- le sostanze estremamente preoccupanti di cui all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, iscritte nell'Allegato XIV alla data di pubblicazione del bando o della richiesta d'offerta <sup>1</sup>(15) e le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate ai sensi dell'art. 59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio se di potenziale utilizzo nei prodotti tessili <sup>2</sup>(16), in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso, né devono contenere le sostanze soggette a restrizione per gli usi specifici indicate nell'Allegato XVII e riportate nella tabella sotto indicata.

Inoltre i prodotti forniti non devono contenere le sostanze che permangono nel prodotto finito applicate nelle fasi di tintura, stampa e rifinitura (fase di esecuzione di trattamenti funzionali e finissaggio) classificate, ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 sulla classificazione, l'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, con le seguenti indicazioni di pericolo:

H300 Mortale se ingerito; H301 Tossico se ingerito; H310 Mortale a contatto con la pelle; H311 Tossico a contatto con la pelle; H330 Mortale se inalato; H331 Tossico se inalato; H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie; EUH070 Tossico per contatto oculare; H370 Provoca danni agli organi; H371 Può provocare danni agli organi; H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta; H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta; H317 Può provocare una reazione allergica della pelle; H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato; H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato; H340 Può provocare alterazioni genetiche; H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche; H350 Può provocare il cancro (R45) <sup>3</sup>(17); H351 Sospettato di provocare il cancro; H350i Può provocare il cancro se inalato; H360F Può nuocere alla fertilità (R60); H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici; H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; H410 Altamente tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono.

Gruppo di sostanze	Restrizioni	Limiti di concentrazioni	Metodi di verifica
<b>Coloranti e coloranti azoici</b> <i>Applicabilità:</i> prodotti tessili colorati	Non possono essere usati coloranti azoici che possono rilasciare ammine aromatiche cancerogene, né coloranti afferenti a determinate frasi di rischio, secondo le indicazioni riportate nell'appendice A "Coloranti soggetti a restrizioni".	≤30 mg/kg per ogni ammina (da valutare sul prodotto finito)	EN 14362-1:2012 EN 14362-3:2012
<b>Coloranti potenzialmente sensibilizzanti</b> (cfr. lista appendice A) <i>Applicabilità:</i>	50 mg/kg		DIN 54231

<sup>1</sup> (15) <http://echa.europa.eu/it/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list>

<sup>2</sup> (16) L'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate per l'autorizzazione, di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 è disponibile sul sito Internet: [http://echa.europa.eu/chem\\_data/authorisation\\_process/candidate\\_list\\_table\\_en.asp](http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp). la lista è quella riferita alla data di pubblicazione del bando o della richiesta d'offerta.

<sup>3</sup> (17) La formaldeide, ad esempio, è stata recentemente classificata con tale indicazione di pericolo.

Gruppo di sostanze	Restrizioni	Limiti di concentrazioni	Metodi di verifica
tessili sintetici tinti con coloranti dispersi			
<b>Ritardanti di fiamma alogenati</b> <i>Applicabilità:</i> tessili con finissaggio antifiamma  Fosfato di tri(2,3-dibromo-propile) N. CAS 126-72-7 Ossido di trisaziridinilfosfina N. CAS 545-55-1 Difenile polibromato; difenile polibromurato (PBB) N. CAS 59536-65-1	Assenti entro i limiti di rilevabilità del metodo e dello strumento di prova.		UNI EN 71-10:2006 Par. 8.1.1 in combinazione con la UNI EN 71-11:2006 Par. 5.2
<b>Formaldeide</b> <i>Applicabilità:</i> tessili finiti con trattamento anti piega o trattati con resine; colorati o stampati.	75 mg/kg per prodotti a contatto con la pelle e 300 mg/kg per prodotti non a contatto con la pelle		EN ISO 14184-1
<b>Composti organostannici</b> <i>Applicabilità:</i> Tessili spalmati, tessili contenenti poliuretano, stampe plastisol (PVC), tessili con finissaggi silicologici o fluoro carbonici, tessili in cotone.	≤2 mg/kg		UNI CEN ISO/TS 16179:2012 metodo per le calzature adattabile al tessile
Pentaclorofenolo (CAS number: 87-86-5)	≤0,5 mg/kg		UNI 11057:2003
Cadmio (Cd totale) (CAS number:7440-43-9)	40 mg/kg		UNI EN 16711-1:2015
Nichel (CAS number: 7440-02-0) <i>Applicabilità:</i> Accessori metallici	0,5 µg/cm <sup>2</sup> /settimana		UNI EN 1811:2015 + UNI EN 12472:2009
<b>Cromo VI e composti</b> <i>Applicabilità:</i> tessili tinti con coloranti a complesso metallico	0,5 mg/kg		DIN 38405-24:1987
<b>Idrocarburi policiclici aromatici:</b> Benzo[a]pirene (BaP) CAS n. 50-32-8 Benzo[e]pirene (BeP) CAS n.192-97-2 Benzo[a]antracene (BaA) CAS n. 56-55-3 Crisene (CHR) CAS n. 218-01-9 Benzo[b]fluorantene (BbFA) CAS n. 205-99-2 Benzo[j]fluorantene (BjFA) CAS n. 205-82-3 Benzo[k]fluorantene (BkFA) CAS n. 207-08-9 Dibenzo[a,h]antracene (DBAhA) CAS n.53-70-3	1,0 mg/kg		AfPS GS 2014:01

Gruppo di sostanze	Restrizioni	Limiti di concentrazioni	Metodi di verifica
<p><b>Ftalati:</b>  <i>Applicabilità</i>  Tessili spalmati, stampe transfer e plastisol, accessori in plastica  Bis-(2-etilesil)-ftalato (DEHP) CAS n. 117-81-7  Dibutilftalato (DBP) CAS n.84-74-2  Butilbenzilftalato (BBP) CAS n. 85-68-7  Di-isononil ftalato(DINP) CAS n. 28553-12-0, CAS n. 68515-48-0  Di-isodecil ftalato (DIDP) CAS n.26761-40-0, CAS n. 68515-49-1  Di-n-octilftalato (DNOP) CAS n. 117-84-0  Bis2-metossietil ftalato (DMEP) CAS n. 117-82-8  Diisobutilftalato (DIBP) CAS n. 84-69-5  Di-C6-8-alchilftalati ramificati (DIHP) CAS n. 71888-89-6  Di-C7-11-alchilftalati ramificati (DHNUP) CAS n. 68515-42-4  Di-n-esilftalato (DHP) CAS n. 84-75-3</p>	<p>0,1% mg/kg  (Somma totale 0,10% p/p)</p>		<p>UNI EN ISO 14389:2014</p>
<p>Dimetilfumarato (DMF)</p>	<p>0,1 mg/kg</p>		<p>UNI CEN ISO/TS 16186:2012 (metodo adattabile al tessile)</p>
<p><b>Alchilfenoli e alchilfenoli etossilati</b>  <i>Applicabilità:</i>  Tutti i prodotti  Le seguenti sostanze non devono essere presenti nel prodotto finito:  Ottilfenolo (OP) CAS 27193-28-8  4-Ottilfenolo (OP) CAS 1806-26-4  Nonilfenolo (NP) CAS 90481-04-2  4-Nonilfenolo (NP) CAS 25154-52-3  4-Nonilfenolo (ramificato) (NP) CAS 84852-15-3  Nonilfenolo etossilato (NPEO (1-20) CAS various  Ottilfenolo etossilato (OPEO (1-20) CAS var</p>	<p>OP + NP &lt; 10.0 mg/kg  OP + NP + OPEO + NPEO &lt;100 mg/kg</p>		<p>ISO/DIS 18254:2014</p>
<p><b>Polifluorurati e perfluorurati</b>  <i>Applicabilità:</i>  Tutti i capi con trattamenti antimacchia e idrorepellenti</p>	<p>Perfluorottano sulfonato (PFOS): ≤ 1,0 g/m<sup>2</sup>  Acido perfluorooctanoico (PFOA): ≤ 1,0 g/m<sup>2</sup>  Acido perfluoroesanoico (PFHxA): ≤ 0,1 mg/kg  Alcoli Fluorotelomeri (FTOH) : ≤ 0,1 mg/kg  Perfluoro butan sulfonato (PFBS) : ≤ 0,1 mg/kg  Fluorotelomero solfonato (FTS) : ≤ 0,1 mg/kg  Acido perfluorobutanoico (PFBA) : ≤ 0,1 mg/kg  Acido perfluorodecanoico (PFDA) : ≤ 0,1 mg/kg  Acido perfluoroeptanoico (PFHpA) : ≤ 0,1 mg/kg</p>		<p>UNI CEN/TS 15968:2010</p>

Gruppo di sostanze	Restrizioni	Limiti di concentrazioni
<b>Metalli estraibili</b> <i>Applicabilità:</i> Tutti i prodotti tessili	Antimonio (Sb): ≤30,0 mg/kg Arsenico (As): ≤ 1 mg/kg Cadmio (Cd): ≤ 0,1 mg/kg Cromo (Cr) (trivalente e esavalente) ≤ 2,0 mg/kg Cobalto (Co): ≤ 4 mg/kg Rame (Cu): ≤ 50 mg/kg Piombo: ≤ 1 mg/kg Nichel (Ni): ≤ 1 mg/kg Mercurio (Hg): ≤ 0,02 mg/kg	UNI EN 16711-2:2015 - Tessile – Determinazione del contenuto di metalli - Parte 2: Determinazione dei metalli estratti tramite soluzione acida di sudore artificiale

**Verifica:** L'offerente deve indicare in base a quali mezzi di prova dimostra la conformità al criterio. In particolare, se tramite il possesso dell'etichetta Ecolabel europeo o dell'etichetta OEKO-TEX® Standard 100 (classe II), deve allegare la licenza d'uso del marchio<sup>4</sup> (18), mentre, se tramite rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008<sup>5</sup> (19), deve allegarli in offerta<sup>6</sup> (20).

#### 4.1.3 Etichetta per la manutenzione

(Questo criterio è riservato agli appalti di prodotti tessili per i quali sia previsto il lavaggio domiciliare e per i quali non vi siano esigenze tecniche igieniche o di sicurezza che richiedano lavaggi ad elevate temperature). L'etichetta deve prevedere l'indicazione di lavaggio a basse temperature (40 °C).

**Verifica:** in sede di offerta, prova fotografica dell'etichetta apposta sui capi oggetto dell'offerta.

#### 4.1.5 Durabilità e caratteristiche tecniche

I prodotti forniti debbono avere tali caratteristiche prestazionali:

##### a) Variazione della dimensione durante il lavaggio a umido e l'asciugatura

A meno che l'articolo non sia lavabile o sia lavabile solo "a secco", le variazioni dimensionali a umido non possono superare i limiti di tolleranza di seguito descritti:

- Tessuti a maglia: ±8%
- Tessuti di cotone/misto cotone, misto lana e fibre sintetiche ±5%
- Biancheria da bagno, compresi asciugamani: ± 8% (UNI EN 14697)

Pagina 8 di 16

<sup>4</sup> (18) Viene fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 69. In particolare, nel caso del possesso di etichette ecologiche conformi alla ISO 14024 equivalenti, l'operatore economico dovrà indicare i riferimenti dello standard, il requisito che vi è contenuto che non potrà essere meno restrittivo rispetto al criterio ambientale in oggetto inoltre dovrà indicare le modalità di verifica del criterio, che dovrà essere effettuata in base alle metodiche indicate da parte di organismi di valutazione della conformità accreditati a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008, in relazione alla norma UNI EN ISO 17025.

<sup>5</sup> (19) In tale caso, un laboratorio accreditato ISO 17025 operante nel settore chimico per eseguire tali prove.

<sup>6</sup> (20) Per attestare l'assenza delle sostanze in autorizzazione o candidate ad essere iscritte in detto elenco nonché l'assenza delle sostanze identificate in base alle indicazioni di pericolo, l'organismo di valutazione della conformità deve acquisire le informazioni tecniche pertinenti dal produttore, ivi incluse le schede informative sulla sicurezza dei prodotti (SIS), le schede di dati di sicurezza delle sostanze e delle miscele impiegate per la tintura stampa o finitura. Se non acquisita tale documentazione tecnica, dovrebbe sottoporre l'articolo, laddove possibile per mezzo di una metodologia standardizzata, a prova di laboratorio per verificare l'assenza di una delle sostanze presenti in tali elenchi, se sussiste un rischio che detta sostanza possa essere impiegata e possa permanere nei prodotti tessili. Le prove di laboratorio cui sottoporre i prodotti devono essere quelle pertinenti alle caratteristiche dei prodotti medesimi e ai relativi profili di rischio.

- Fodere in tessuto lavabili e sfoderabili, tende e tessuti di interno:  $\pm 3\%$  (UNI EN 14465)
- Tessuti non tessuti:  $\pm 4\%$  (UNI 10714)

Tali caratteristiche debbono essere valutate secondo la metodologia EN ISO 6330 se il capo è destinato al lavaggio domestico, o secondo la ISO 15797 se il capo è destinato al lavaggio industriale, in combinazione con la EN ISO 5077 e la EN ISO 3759, dopo tre lavaggi. Per il metodo di asciugatura riferirsi all'etichetta di manutenzione.

#### *b) Solidità del colore al lavaggio*

##### *In acqua:*

A meno che la fornitura non sia di prodotti bianchi, da lavare a secco o di tessuti per arredamento non lavabili, la degradazione e lo scarico del colore deve essere di indice  $\geq 3$ , valutato secondo il metodo ISO 105 C 06.- Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale.

##### *A secco con percloroetilene:*

Per i prodotti da lavare a secco con percloroetilene, la degradazione e lo scarico del colore del tessuto durante il lavaggio a secco deve essere di indice  $\geq 3$ , secondo il metodo di prova definito nella EN ISO 105 D01.

#### *c) Solidità del colore al sudore*

Per i prodotti tinti/ colorati/stampati che vengono a contatto con la pelle, il livello di degradazione o/e scarico del colore deve essere di indice  $\geq 3$  secondo il metodo descritto nella EN ISO 105 E04.

#### *d) Resistenza delle cuciture*

(Tale requisito può non essere applicato alla teleria piana)

La resistenza delle cuciture, valutata secondo il metodo descritto nella norma tecnica UNI EN ISO 13935-2 (Grab method), deve essere almeno pari a 100N al punto di rottura e di  $\square 225N$  per i dispositivi di protezione individuale che non ricadono nell'ambito di applicazione della UNI EN 14116 (indumenti a propagazione limitata di fiamma), per cui il limite è  $\geq 75 N$  né ai dispositivi di protezione individuale di cui alla EN 14325 (classificazione indumenti di protezione chimica), il cui limite minimo è di 30N.

#### *e) Solidità del colore allo sfregamento a umido o a secco*

Per tessuti tinti/ colorati/ stampati l'indice di solidità del colore allo sfregamento a secco e a umido deve essere di indice  $\geq 3$  da valutare secondo il metodo descritto dalla EN ISO 105X12.

#### *f) Resistenza alla lacerazione*

Il livello di resistenza alla lacerazione minimo consentito è di 12 N per giacche, giacconi sportivi, cappotti; 8 N per camici, biancheria intima, biancheria da letto, da valutare secondo la metodologia di cui alla norma EN ISO 13937-1.

#### *g) Solidità del colore alla luce artificiale*

L'indice di degradazione del colore alla luce artificiale deve essere pari a indice  $\geq 5$ , da valutare in base alla norma EN ISO 105 B02.

**Verifica:** in sede di offerta dovrà essere almeno acquisita un'attestazione di conformità al criterio da parte del produttore. Si presumono conformi al criterio i prodotti in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel europeo.

## **ART. 6 - GARANZIA E DISPONIBILITÀ PARTI DI RICAMBIO**

1. La garanzia dei prodotti deve avere una durata di almeno due anni dalla data di accettazione da parte dell'Amministrazione della fornitura ed il produttore deve garantire la disponibilità di parti di ricambio per almeno due anni.
2. La garanzia è da intendersi comprensiva di mano d'opera ed ogni altra attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del bene, compresa l'eventuale sostituzione di pezzi di ricambio.
3. La garanzia non comprende i difetti causati da normale usura del tempo, uso improprio e/o manomissione di tende e accessori, cause di forza maggiore.
4. Gli interventi in garanzia – ripristino, atti ad assicurare la funzionalità dei prodotti, dovranno essere effettuati entro otto giorni lavorativi successivi alla richiesta di intervento effettuata via pec, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11.
5. Nel caso in cui non fosse possibile l'immediato ripristino dell'efficienza del bene, l'appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione del prodotto o dei componenti dello stesso entro gli otto giorni successivi al primo intervento, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11.
6. Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico.
7. Per ogni intervento in garanzia dovrà essere redatta un'apposita nota sottoscritta dal tecnico riportante data e descrizione dell'intervento effettuato.

## **Art. 7 – PERSONALE E MEZZI**

1. La Ditta appaltatrice si assoggetterà alle norme vigenti in materia antinfortunistica (in particolare D.Lgs 81/08 e s.m.i.).
2. Tutto il personale dipendente della ditta aggiudicataria dovrà avere i Dispositivi individuali di protezione previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. ed avere un comportamento educato e rispettoso.
3. La ditta Aggiudicataria dovrà, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ivi inclusi i contratti collettivi di lavoro e gli atti amministrativi restando esclusa qualsiasi responsabilità da parte della stazione appaltante.
4. La ditta aggiudicataria dei lavori è obbligata ad applicare al proprio personale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e degli accordi locali integrativi degli stessi, vigenti in favore del dipendente delle Imprese del settore nelle località e nel tempo in cui il servizio viene svolto, impegnandosi ad osservare tutte le norme anche dopo la scadenza dei contratti stessi e fino alla loro sostituzione e anche se non aderisse alle associazioni stipulanti o da queste recedesse oppure mutasse dimensione o struttura ovvero qualificazione giuridica, economica o sindacale.
5. Tutti i mezzi e le attrezzature devono essere perfettamente funzionanti e rispondenti a tutti i dispositivi ed i marchi di legge, devono essere in regola con le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato nonché dotati di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

## **Art. 8 - SICUREZZA**

1. Il fornitore è tenuto ad osservare rigorosamente tutte le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, salute, sicurezza del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
2. L'Appaltatore dovrà fornire al Comune tutta la documentazione necessaria al fine di permettergli di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. E' fatto altresì obbligo all'appaltatore di cooperare con il Comune nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto nonché di coordinare con il Comune gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, in particolare in tutti i casi in cui vi sia un intervento congiunto di lavoratori del Comune e dell'appaltatore.

4. A tal fine il Comune ha redatto il **D.U.V.R.I.** (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) e lo ha messo a disposizione dell'appaltatore per la partecipazione alla gara. Nel citato documento è stato precisato che **il costo per la sicurezza è pari a zero.**

5. L'Appaltatore, prima della stipula del contratto, deve fornire al Comune le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che ritenga opportuno segnalare in aggiunta a quanto già evidenziato nel D.U.V.R.I. messo a disposizione per la partecipazione alla gara. Sulla base di tali informazioni il D.U.V.R.I. sarà eventualmente modificato ed integrato.

6. Il personale dovrà essere dotato di attrezzature da lavoro conformi alla disciplina sulla sicurezza in relazione alla specifica tipologia del servizio reso (scarpe antinfortunistiche, guanti da lavoro, caschi protettivi, carrelli per il trasporto carichi ecc.).

#### **ART. 9 – TERMINE, MODALITÀ E LUOGO DI CONSEGNA**

1. La Ditta aggiudicataria dovrà consegnare ed installare tutte le tende presso le scuole e gli uffici indicati all'art. 3 comma 1 del presente Capitolato entro il termine di n. **30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione dell'ordine.**

2. Tale termine di consegna viene prorogato di 15 (quindici) giorni per ordinativi di fornitura emessi o in consegna nel mese di agosto e dal 20 dicembre al 6 gennaio.

3. In difetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, si procederà all'applicazione della penale prevista dal successivo articolo 11.

4. La fornitura dovrà avvenire franca da qualsiasi spesa in particolare da quelle di trasporto, imballo e montaggio.

**5. Tutte le tende dovranno essere montate a cura della ditta appaltatrice.**

#### **ART. 10 - COLLAUDI ED ACCETTAZIONE**

1. Successivamente alla consegna e montaggio delle tende ed al servizio di ritiro e smaltimento delle vecchie tende, si procederà al controllo della fornitura e del servizio eseguiti e della relativa rispondenza e conformità di entrambi alle caratteristiche tecniche e qualitative richieste per la fornitura delle nuove tende ed alle prescrizioni previste per il servizio di ritiro e smaltimento delle vecchie tende.

2. Qualora le tende fornite o il servizio di ritiro e smaltimento risultassero in tutto o in parte non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, il Comune può in pieno diritto rifiutare le tende oppure accettarle con riserva e/o contestare il servizio di ritiro e smaltimento delle vecchie tende, mal eseguito.

3. Il fornitore ha l'obbligo, entro 15 giorni dalla comunicazione formale di rifiuto e di contestazione, di ritirare e sostituire le tende respinte e di porre rimedio ai lavori di ritiro e smaltimento delle vecchie tende contestati, sostenendo i relativi oneri a proprio carico.

#### **ART. 11 - RITARDI NELLE CONSEGNE, PENALITÀ, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO**

1. Per ogni giorno di ritardo sull'esecuzione della fornitura e del servizio di ritiro e smaltimento delle vecchie tende o sugli interventi in garanzia – ripristino, sarà applicata una penale pari all'uno per mille, calcolata sull'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.

2. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire all'impresa l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.

3. Acquisite le controdeduzioni, qualora valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, il responsabile del procedimento procederà ad applicare le penali direttamente sul primo pagamento utile.

4. Qualora le deduzioni raggiungano il 10% dell'importo di contratto, l'amministrazione committente può risolvere il contratto, salvo il risarcimento di maggiori danni.

5. L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R. nei seguenti casi :

- giusta causa

- reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi.

6. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- il deposito contro l'appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;

- il fatto che taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

7. Oltre ai casi previsti ai precedenti punti, l'Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei seguenti casi:

- allorché il fornitore non esegua le forniture in modo strettamente conforme all'offerta e al presente capitolato d'oneri e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto, nei termini prescritti;

- allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;

- allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;

- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;

- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. così come previsto dall'art. 3, comma 8 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;

- in caso di violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune di Vicenza, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto

- sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link:  
<http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf> e  
<http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>.

8. Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o in altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

## **ART. 12 - PAGAMENTI**

1. Le fatture, emesse a conclusione delle varie forniture, previa verifica di conformità delle stesse e previa acquisizione del DURC regolare, saranno liquidate entro 30 giorni.
2. Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica ai sensi dell'art. 1 commi 2009-2014 della legge 244/2007, del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 del D.L. 66/2014.
3. L'Ufficio incaricato per la ricezione delle fatture elettroniche è l'Ufficio Provveditorato, Gare e Contratti al quale l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito il codice univoco **KKIFRW**.
4. Il pagamento sarà effettuato mediante mandati emessi a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su c/corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Rimane in carico all'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

## **ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si assume inoltre l'obbligo di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
4. I codici CIG da inserire in ogni transazione di pagamento relativamente all'affidamento in oggetto sono i seguenti:
  - **LOTTO 1: tende veneziane interne** - codice CIG: Z8923D8105;
  - **LOTTO 2: tende in stoffa** a minori impatti ambientali conformi al Decreto Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017) - codice CIG: Z9823D8124;
  - **LOTTO 3: rimozione e smaltimento vecchie tende** - codice CIG: Z8A23D814A.

## **ART. 14 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. Le ditte concorrenti dovranno indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intendono eventualmente subappaltare a terzi.
2. L'eventuale subappalto lascia impregiudicata la responsabilità della Ditta aggiudicataria. Per la disciplina del subappalto si applicano le disposizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 per quanto compatibili con il presente capitolato d'onori.
3. È vietata la cessione del contratto ad altra impresa, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento dei danni al Comune di Vicenza.

## **ART. 15 - CONDIZIONE RISOLUTIVA NEL CASO DI INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI CONSIP**

1. Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. Il Comune di Vicenza rileva la presenza di condizioni economiche migliorative rispetto al presente contratto nelle convenzioni Consip e/o nella centrale di committenza regionale e lo comunica all'operatore economico.

3. L'operatore economico entro quindici giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione esprime esplicitamente e incondizionatamente la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale. Il Comune non considera efficaci eccezioni o contestazioni connesse alle diverse condizioni previste nelle citate convenzioni alle quali l'operatore economico deve incondizionatamente aderire.

4. Decorso il termine di cui al punto precedente ed in assenza di positivo riscontro, il Comune recede dal contratto senza ulteriore comunicazione ed il compenso per l'operatore economico è quello previsto dalla normativa in questione.

#### **ART. 16 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link:  
<http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf> e  
<http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>.

#### **ART. 17 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

1. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 e aggiornato in data 23 luglio 2014 e 7 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti."

2. Il presente contratto è risolto di diritto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive antimafia di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

3. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura."

4. La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

5. La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

### **ART. 18 - CONTROVERSIE**

1. Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune e la Ditta aggiudicataria in ordine alla fornitura oggetto del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza.

2. E' espressamente escluso il ricorso ad arbitrato.

### **ART. 19 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO**

1. L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente capitolato d'onori, norme tra qui si ricordano in particolare:

- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per le parti non abrogate;
- il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza;
- tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

**2. L'aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni previste nel BANDO del Mercato Elettronico Consip denominato BENI – ARREDI.**

### **ART. 20 - INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL D.LGS. N. 2003/196 E DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR)**

Il Comune di Vicenza (in seguito "Comune"), nella persona del titolare (in seguito, "Titolare"), informa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, "Codice Privacy") e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che:

#### **1. Titolarità del trattamento – Responsabile della Protezione dei dati - Delegato al trattamento**

Il Titolare del Trattamento è il Sindaco *pro tempore* del Comune di Vicenza con sede in Corso Palladio 98, 36100 Vicenza – tel. 0444/221111 - pec: [vicenza@cert.comune.vicenza.it](mailto:vicenza@cert.comune.vicenza.it).

Il Responsabile della Protezione dei Dati è IPSLab soc. unipersonale di Vicenza, Contrà Porti 16 Telefono: 3338008008 - E-mail : [info@ipslab.it](mailto:info@ipslab.it) - PEC : [pec@pec.ipslab.it](mailto:pec@pec.ipslab.it).

Il delegato al trattamento è la dott.ssa Alessandra Pretto, Dirigente settore provveditorato, gare e contratti, Corso A. Palladio, 98 Vicenza - tel 0444/221213 - email: [apretto@comune.vicenza.it](mailto:apretto@comune.vicenza.it)

#### **2. Finalità del trattamento e durata del trattamento**

I dati personali sono utilizzati dal Comune nell'ambito del procedimento di cui trattasi e saranno conservati sino al termine del procedimento cui gli stessi afferiscono.

Il procedimento può essere gestito solo se *"l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità"* ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera a) GDPR.

### **3. Modalità del trattamento**

I dati saranno trattati con strumenti cartacei e/o informatici, nel rispetto dei principi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso in server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

### **4. Ambito di comunicazione**

I dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono. I dati non saranno diffusi.

### **5. Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato**

L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento.

L'interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 Roma - tel. 06696771 - email: [garante@gpdp.it](mailto:garante@gpdp.it) - pec: [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it).

### **6. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati**

IPSLAB SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE nella persona del legale rappresentante Paolo Rossi  
Telefono: 3338008008 - E-mail : [info@ipslab.it](mailto:info@ipslab.it) - PEC : [pec@pec.ipslab.it](mailto:pec@pec.ipslab.it).